

## IL SINDACO

Premesso che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 171/2023 del 12 ottobre 2023 ad oggetto *“Approvazione convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli - Sezione distaccata dell’Ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord”*, veniva approvato lo schema di convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per la gestione associata unitamente ai Comuni di Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Villaricca, Qualiano e Calvizzano dell’Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli - sezione distaccata dell’Ufficio del Giudice di pace di Napoli Nord;

che con rep. 2051 del 19/12/2023 veniva stipulata la citata convenzione tra i sette Comuni sottoscrittori;

che, con deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Marano di Napoli con i poteri del Consiglio comunale n. 26 dell’11 dicembre 2025, ad oggetto *“Recesso dalla convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di pace sezione distaccata dell’Ufficio del Giudice di pace di Napoli Nord – Atto di indirizzo”*, quell’Ente si è avvalso *“della facoltà riconosciuta dagli articoli 11 e 12 a ciascun comune aderente di recedere dalla convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di pace sezione distaccata dell’Ufficio del Giudice di pace di Napoli Nord sottoscritta il 19/12/2023, manifestando sin d’ora ogni e più ampia disponibilità a collaborare con il Ministero della Giustizia laddove questi volesse addivenire all’ipotesi di ministerializzazione di quest’Ufficio del Giudice di pace”*, *“rimettendone l’efficacia in quanto comune capofila al perfezionamento delle procedure ministeriali o di scioglimento previste dalla Convenzione”*;

che la decisione del Comune di Marano di Napoli muove dalle riscontrate problematiche di esercizio dell’Ufficio del Giudice di pace di che trattasi, richiamate anche nella nota del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, indirizzata anche a questo Comune ed assunta al prot. n. 164245 del 11/12/2025, con quale veniva comunicato che si *“procederà all’avvio del procedimento diretto all’emanazione del decreto ministeriale di esclusione del predetto ufficio dall’elenco delle sedi mantenute, allegato al decreto ministeriale del 7 marzo 2014”*;

che l’art. 11 della citata Convenzione rubricato *“Recesso”* testualmente recita: *“È in facoltà di ciascun comune aderente recedere dall’intesa, previa comunicazione al comune capofila entro il 30 settembre della delibera di consiglio comunale di recesso. Il recesso avrà effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo alla comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo. Gli altri associati, ove non intendano accollarsi la quota di partecipazione del comune recedente, potranno avviare la procedura di scioglimento dell’accordo. In questo caso il recesso di cui al primo comma non produrrà effetto anche per il comune recedente fino a quando non sia ultimata la procedura di soppressione dell’ufficio prevista dall’art.2 comma 2 della legge 21 novembre 1991 n. 374”*;

che l’art. 12 della Convenzione rubricato *“Scioglimento della Convenzione”* testualmente recita: *“La convenzione cessa nel caso in cui venga espressa, da parte della metà più uno degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento, ovvero quando sia stata avviata la procedura di scioglimento ai sensi dell’ultimo comma dell’art.11. Le delibere di scioglimento devono essere immediatamente comunicate al Ministro della Giustizia. Lo scioglimento comunque non produce effetto fino a quando non sia ultimata la procedura di soppressione dell’ufficio prevista dall’art. 2, comma 2 della legge 21 novembre 1991 n. 374”*;

che è stata altresì acquisita al prot. n. 41346 del 20.3.2026 la deliberazione del consiglio comunale del Comune di Mugnano di Napoli n. 11 del 3.3.2026, ad oggetto: “*Recesso dalla convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di pace sezione distaccata dell’Ufficio del Giudice di pace di Napoli Nord*”;

Ritenuto che la comunicazione di recesso proveniente dai suddetti Enti aderenti alla convenzione comporta che il Comune di Giugliano in Campania assuma le iniziative consequenziali previste dall’art. 11 della convenzione;

Dato atto che resta ferma la volontà volta alla ministerializzazione dell’Ufficio del Giudice di pace ed alla sua collocazione nel territorio comunale, anche con la messa a disposizione di immobili di proprietà dell’Ente, come già espresso dal Consiglio comunale nelle sedute del 29.12.2025 e del 23.2.2026 (deliberazioni n. 81 e n. 29);

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL;

### **PROPONE**

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del deliberato;
- 2) di recedere, ai sensi dell’art. 11 della Convenzione per la gestione associata dell’Ufficio del Giudice di pace di Marano di Napoli, sezione distaccata dell’Ufficio del Giudice di pace di Napoli Nord, dalla convenzione medesima, dando atto che l’efficacia del recesso si produrrà all’atto della soppressione dell’Ufficio da parte del Ministero della Giustizia;
- 3) di dare atto che resta ferma la volontà volta alla ministerializzazione dell’Ufficio del Giudice di pace ed alla sua collocazione nel territorio comunale, anche con la messa a disposizione di immobili di proprietà dell’Ente, come già espresso dal Consiglio comunale nelle sedute del 29.12.2025 e del 23.2.2026 (deliberazioni n. 81 e n. 29);
- 4) di trasmettere copia della deliberazione:
  - a tutti i comuni sottoscrittori della Convenzione;
  - al Ministero della Giustizia;
  - al Presidente del Tribunale di Napoli Nord;
  - al Prefetto di Napoli;
- 5) di demandare al Dirigente del Settore Affari Istituzionali gli adempimenti consequenziali per l’esecuzione della deliberazione;
- 6) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

**Il Sindaco**

**Dott. Diego Nicola D’alterio**